



Berna, 28 marzo 2018

Destinatari:

i partiti politici

le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello dell'economia

le cerchie interessate

Progetto di revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio: apertura della procedura di consultazione

Gentilissimi Signore e Signori,

Il Consiglio federale il 28 marzo 2018 ha incaricato il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate sulla revisione totale dell'ordinanza concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio.

La consultazione dura fino al **5 luglio 2018**.

Con la revisione dell'ordinanza sulle attività a rischio si rende necessario l'adattamento di numerose disposizioni. Si procede a una revisione totale in quanto la modifica concerne più della metà degli articoli dell'atto. Le modifiche sono per lo più di natura redazionale. Dal punto di vista dei contenuti ci sono stati solo pochi adattamenti. I punti principali del progetto possono essere riassunti come segue:

• **Descrizione del concetto di attività professionale (art. 2)**

Un offerente agisce a titolo professionale ed è assoggettato alla legislazione sulle attività a rischio se consegue sul territorio della Confederazione svizzera un reddito (principale o accessorio). Non ha importanza a quanto ammonti tale reddito. Accogliendo le richieste di numerosi Cantoni e associazioni di categoria si considerano come attività professionale ai sensi della legge tutte le attività a rischio proposte dietro corrispettivo. Il limite minimo dei 2300 franchi previsto attualmente nell'ordinanza per configurare l'attività professionale viene abolito. Di conseguenza si presume un'attività a titolo professionale a partire dal primo franco svizzero di cifra d'affari. Questa nuova regolamentazione del concetto porta a una più facile esecuzione da parte dei Cantoni.



- **Nuovo ambito di attività per i maestri di arrampicata e gli accompagnatori di escursionismo (art. 7 e 9)**

In ambedue le categorie professionali in futuro le persone interessate potranno acquisire ulteriori qualifiche professionali specifiche. Con questa formazione complementare i maestri di arrampicata e gli accompagnatori di escursionismo potranno guidare i clienti in terreno più difficile e svolgere nuove attività. Tali modifiche devono essere riportate nell'ordinanza.

- **Riconoscimento della formazione di «istruttore SSBS» quale base per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di attività fuori pista (art. 8)**

Conformemente a una sentenza del tribunale amministrativo del Cantone di Berna passata in giudicato la formazione della SSBS nel campo dello sci fuori pista e dello sci escursionismo viene considerata equivalente a quella di maestro di sport sulla neve ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera a della legge sulle attività a rischio. Anche ai titolari della formazione come «istruttore SSBS» si deve accordare un'autorizzazione per le attività di cui sopra.

- **Introduzione di una nuova categoria soggetta ad autorizzazione (art. 10)**

Secondo il diritto attuale possono proporre attività in acque vive solo le imprese che abbiano ottenuto una certificazione allo scopo. Ora si delinea sempre più il bisogno di singoli di poter proporre tali offerte. La federazione svizzera di canoismo ha elaborato una formazione di «maestro di canoismo con attestato professionale federale». L'introduzione di una nuova norma nell'ordinanza sulle attività a rischio non fa altro che prendere in considerazione tale novità.

- **Modifiche nel sistema di certificazione (art. 12 ss.)**

Con la certificazione ci si assicura che le imprese abbiano implementato un sistema di gestione della sicurezza rispondente alle attività svolte, che garantisce un sufficiente livello di protezione. Al momento dell'emanazione dell'ordinanza sulle attività a rischio non esisteva un adeguato sistema di norme per la certificazione nel campo delle attività a rischio. Nel frattempo la situazione è cambiata, e accanto al sistema di gestione della sicurezza di «Safety in adventures», pensato espressamente per il mercato svizzero, esistono ora anche norme ISO per la certificazione di attività avventurose e all'aria aperta.

Le norme ISO 21101:2014 2014 «Tourisme d'aventure – Systèmes de management de la sécurité – Exigences» et ISO 21103:2014 «Tourisme d'aventure – Information aux participants» e il relativo resoconto tecnico ISO/TR 21101:2013 «Tourisme d'aventure – Leaders – Competence du personnel» sono in gran parte equivalenti al sistema di gestione della sicurezza della fondazione «Safety in adventures».

Come requisito minimo per una certificazione si esige che venga considerata l'analisi dei campioni di rischio di «Safety in adventures». Ciò è necessario perché le norme ISO regolano soltanto la procedura di certificazione. Uno standard di sicurezza effettivo può essere garantito solo con un'analisi dei campioni di rischio concreta. Oltre a



ciò per lo svolgimento delle rispettive attività si impiegano solo persone che dispongono dei relativi titoli di formazione. Questi titoli sono attualmente riportati nella cosiddetta lista delle formazioni di «Safety in adventures».

In futuro le certificazioni dovranno essere svolte da organismi riconosciuti dal DDPS.

- **Procedure per persone di stati UE/AELS o stati terzi**

Finora per gli offerenti provenienti da uno stato dell'UE o dell'AELS che intendevano offrire a titolo professionale attività in Svizzera per non oltre dieci giorni in un anno civile era prevista una regolamentazione speciale. Per quel che concerne le qualifiche professionali durante questo lasso di tempo avevano il diritto di proporre attività in Svizzera senza autorizzazione e senza procedura di notifica.

Questa regolamentazione si è rivelata inadatta nella pratica, per le autorità di esecuzione non è infatti possibile verificare se il singolo prestatore di servizi rispetta o meno questo limite dei dieci giorni.

Ora tutti i cittadini dell'UE o degli stati dell'AELS che non hanno acquisito in Svizzera le proprie qualifiche professionali e intendono esercitare attività lucrativa in Svizzera come lavoratori autonomi o lavoratori distaccati devono annunciarsi prima di iniziare la loro attività professionale in territorio svizzero presso la SEFRI. Indipendentemente dalla procedura di notifica della SEFRI ai sensi della normativa sugli stranieri gli impieghi lavorativi devono essere annunciati tramite la procedura di notifica della Segreteria di Stato della migrazione SEM per attività lucrative di breve durata.

Con la presente vi invitiamo a partecipare alla procedura di consultazione concernente la modifica dell'ordinanza sulle attività a rischio. È possibile ottenere la documentazione relativa alla consultazione al seguente indirizzo:

<https://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>

L'analisi dei campioni di rischio di cui all'allegato 5 e la lista delle formazioni di cui all'allegato 6 sono disponibili al seguente link:

<https://www.baspo.admin.ch/de/aktuell/themen--dossiers-/gesetz-ueber-risikosportarten.html>

Rimando alla legge sui disabili (LDis; RS 151.3)

Conformemente a quanto previsto dalla legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili senza barriere. Vi invitiamo quindi a trasmetterci i vostri pareri se possibile in forma elettronica (**per favore oltre a una versione in formato PDF anche una in Word**) entro il termine di scadenza al seguente indirizzo:

aemterkonsultationen@baspo.admin.ch



Per domande ed eventuali informazioni sono volentieri a vostra disposizione il signor Markus Feller (tel. 058 467 63 79) e la signora Stefanie Mägert (tel. 058 467 65 07).

Vi ringrazio per l'interesse e per la vostra fattiva collaborazione.

Cordiali saluti

Guy Parmelin
Consigliere federale